

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE I CIVILE

DECRETO

Il Giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza depositata dal Fallimento di [REDACTED]

rilevato che sono oggetto della presente procedura esecutiva i terreni siti ad Assemini e censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 20, mapp. 54, 56/c, 772b (ora 1107) e 56/f (ora 2755);

rilevato altresì che detti terreni risultano nella titolarità esclusiva del debitore fallito [REDACTED], come certificato nella relazione notarile allegata alla perizia in atti;

ritenuto pertanto che non sussistano ragioni ostative alla vendita

DISPONE

che il professionista delegato Dott. Giovanni Gorini provveda a fissare la vendita senza incanto del compendio oggetto di pignoramento, come di seguito descritto, e meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore nonché nelle perizie svolte in sede fallimentare e relativi allegati:

• LOTTO 1:

Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà sul terreno sito in Assemini, identificato al Catasto Terreni del Comune di Assemini al foglio 20, mapp. 54 al valore d'asta di € 450.000,00;

• LOTTO 2:

Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà sul terreno sito in Assemini, identificato al Catasto Terreni del Comune di Assemini al foglio 20, mapp. 884 (ex 56/c) al valore d'asta di € 175.000,00;

• LOTTO 3:

Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà sul terreno sito in Assemini, identificato al Catasto Terreni del Comune di Assemini al foglio 20, mapp. 1107 (ex 772/b) al valore d'asta di € 20.000,00;

• LOTTO 4:

Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà sul terreno sito in Assemini, identificato al Catasto Terreni del Comune di Assemini al foglio 20, mapp. 2755 (ex 56/f) al valore d'asta di € 155.000,00;

ad integrazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza di delega del 20.11.2003

assegna

al professionista nominato termine di 24 mesi dalla avvenuta comunicazione del presente provvedimento per l'espletamento delle operazioni di vendita e di ulteriori 6 mesi per gli adempimenti successivi alla stessa;

determina

a) in euro 2.000,00, oltre accessori, il fondo spese, da corrispondersi al delegato da parte del creditore procedente a titolo di anticipazione onorari (nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori) e spese vive;

b) euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche;

qualora nell'esperimento delle vendite il fondo spese dovesse esaurirsi, il delegato provvederà a richiedere l'integrazione, unitamente alla documentazione giustificativa, nella misura di ulteriori 1500,00 euro direttamente al creditore procedente. **In caso di inadempimento, il delegato reitererà la richiesta a tutti i creditori della procedura e solo in caso di inottemperanza nel termine di 60 giorni rimetterà gli atti a questo ufficio, il quale procederà *de plano* alla dichiarazione di improcedibilità;**

dispone

- che i creditori versino le somme sopra liquidate entro trenta giorni dalla richiesta del delegato, avvertendoli che, in caso di omesso versamento, il professionista potrà senz'altro provvedere ad apposita informativa ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 631 *bis* c.p.c. in relazione alle somme di cui sopra al punto b), ovvero di improcedibilità dell'esecuzione in relazione alle somme di cui al punto a);
- che, per il caso in cui il creditore abbia provveduto direttamente al pagamento delle spese di pubblicazione del P.V.P., lo stesso debba trasmettere al professionista delegato la ricevuta telematica del pagamento (RT in formato .xml) almeno 60 giorni prima dell'esperimento di vendita avvertendo che, superato il predetto termine, la mancata pubblicazione sul P.V.P. sarà imputata al creditore *ex art. 631 bis* c.p.c.

dispone



1. che in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto al valore d'asta sopra stabilito e in mancanza di domande di assegnazione a fissare seduta stante la data della nuova vendita, emettendo il relativo avviso, ribassando il valore d'asta di un quinto e procedendo ad effettuare, anche per questo ulteriore esperimento di vendita, tutte le attività già ordinate e oggetto della delega;
2. che in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al valore d'asta già ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di valore di un quinto rispetto all'ultimo praticato e ad effettuare tutte le attività già descritte;
3. in caso di infruttuoso esperimento della terza vendita senza incanto al valore d'asta già ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione del valore d'asta nella misura del 15 % rispetto all'ultimo praticato e ad effettuare tutte le attività già descritte;
4. in caso di infruttuoso esperimento anche della quarta vendita senza incanto al valore d'asta ribassato ed in mancanza di domande di assegnazione, a fissare un quinto esperimento di vendita senza incanto con un'ulteriore riduzione del valore d'asta nella misura del 10% ;

invita

il delegato a rimettere gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della quinta vendita ed in mancanza di domande di assegnazione, unitamente ad una relazione nella quale specificherà le spese sostenute e le ragioni che potrebbero aver ostacolato la vendita. Nel doveroso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare 5 esperimenti di vendita durante il corso di 24 mesi; il mancato rispetto di questi termini, se non dovuto a causa non imputabile, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto;

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Cagliari, 15/05/2019

Il Giudice dell'Esecuzione

dott.ssa Silvia COCCO